

STATUTO

WINNIE THE POOH - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: REGGIO DI CALABRIA RC VIA
MODENA SAN SPERATO PALAZZINA 29/5
Numero REA: RC - 152976
Codice fiscale: 02180370807
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 14-03-2022 - Statuto completo	2
--	---

	STATUTO	
	della società "WINNIE THE POOH - SOCIETÀ' COOPERATIVA SOCIALE	
	- IMPRESA SOCIALE".	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Articolo 1. <u>Denominazione e norme applicabili</u> - E' costituita	
	una società cooperativa sociale, a mutualità prevalente, con	
	la denominazione "WINNIE THE POOH - SOCIETÀ' COOPERATIVA SO-	
	CIALE - IMPRESA SOCIALE", retta, ai sensi dell'art. 2519 com-	
	ma 2 c.c., dalla L. 8 novembre 1991 n. 381, dal D.Lgs. 3 lu-	
	glio 2017 n. 12 e dalle norme del codice civile sulle società	
	a responsabilità limitata in quanto compatibili.	
	Articolo 2. <u>Sede</u> - La società ha sede nel Comune di Reggio	
	Calabria.	
	L'indirizzo della sede legale risulta dal registro delle im-	
	prese, ai sensi dell'art. 111 ter disp. att. c.c. Non costi-	
	tuisce modifica dello statuto il cambiamento dell'indirizzo	
	della società nello stesso comune.	
	La società potrà, nelle forme di legge, istituire filiali,	
	succursali, unità locali, depositi, agenzie, rappresentanze,	
	uffici, sedi amministrative, secondarie ed operative, in Ita-	
	lia ed all'estero.	
	Articolo 3. <u>Domicilio</u> - Il domicilio dei soci, degli ammini-	
	stratori, dei sindaci, per quel che concerne i loro rapporti	
	con la società, è quello risultante dai libri sociali.	
	Articolo 4. <u>Utilizzo di strumenti informatici e telematici</u> -	
	1	

	Tutte le comunicazioni e gli avvisi previsti dal presente	
	statuto, potranno anche essere sottoscritti con firme elet-	
	troniche e trasmessi con mezzi informatici e telematici, agli	
	indirizzi elettronici risultanti dai libri sociali, purché	
	sia in ogni caso garantita la prova della spedizione,	
	dell'avvenuta ricezione e della provenienza soggettiva.	
	Articolo 5. <u>Durata</u> - La durata della società è stabilita fino	
	al trentuno dicembre duemilacento (31/12/2100) e potrà essere	
	prorogata o anticipatamente sciolta con deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci.	
	Articolo 6. <u>Scopo ed oggetto</u> - La società, che non ha scopo	
	di lucro, ed è retta e disciplinata dai principi della mutua-	
	lità, si propone di svolgere la propria attività mutualistica	
	in funzione del conseguimento dell'oggetto sociale più avanti	
	indicato, le cui regole di svolgimento ed i relativi criteri,	
	con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i so-	
	ci, saranno previsti in apposito regolamento da predisporre	
	ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2521	
	c.c. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, gli amministratori devono rispettare il principio	
	di parità di trattamento nei confronti dei soci. La società	
	intende operare quale "cooperativa a mutualità prevalente",	
	in conformità alle prescrizioni ed ai limiti di cui agli ar-	
	ticoli 2512, 2513 e 2514 c.c.	
	In attuazione dello scopo mutualistico di cui in precedenza,	
	2	

	la società, tenuto conto dei requisiti dei soci di cui in	
	prosiegua ed il loro interesse alla partecipazione ai vantag-	
	gi mutualistici di cui, tra l'altro, al regolamento sopra ci-	
	tato, ha lo scopo di perseguire in via stabile e principale,	
	senza scopo di lucro, e per finalità civiche, solidaristiche	
	e di utilità sociale, l'interesse generale della comunità al-	
	la promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadi-	
	ni, attraverso lo svolgimento di attività di gestione di ser-	
	vizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, di cui al	
	punto a) dell'art. 1 comma 1 della legge n. 381/1991. In par-	
	ticolare, ai sensi della L. 8 novembre 1991 n. 381 e del-	
	l'art. 2 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112, la cooperativa ha	
	per oggetto le seguenti attività:	
	a) organizzare spazi per l'infanzia, quali ludoteche, asili	
	nido, scuole materne, aree verdi attrezzate, centri ricreati-	
	vi cittadini (estivi e non), luoghi in cui i bambini possano	
	ricevere gli stimoli necessari allo sviluppo della loro	
	personalità;	
	b) istituire un rapporto con le istituzioni locali per la	
	promozione e lo sviluppo di iniziative comuni sempre nel con-	
	testo della protezione e della tutela dei diritti	
	dell'infanzia;	
	c) promuovere ogni iniziativa volta a realizzare il ruolo e-	
	ducativo sociale della famiglia, la sua vocazione all'interno	
	della comunità cristiana ed a rendere consapevoli i genitori	
	3	

	dei doveri e dei diritti che loro competono quali primi edu-	
	catori dei loro figli;	
	d) gestire stabilmente o temporaneamente in conto proprio o	
	per conto terzi, scuole per l'infanzia, campi estivi, lidi	
	balneari ed organizzare gite scolastiche;	
	e) istituire e gestire corsi atti alla formazione professio-	
	nale di personale specializzato nei settori della cooperativa.	
	La cooperativa potrà aderire alle associazioni nazionali, al-	
	le relative associazioni provinciali e ad altri organismi e-	
	conomici e sindacali che si propongono attività mutualisti-	
	che, cooperativistiche, di lavoro o di servizio.	
	La società potrà compiere, nel rispetto delle norme vigenti,	
	tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi	
	per il raggiungimento dell'oggetto sociale. Essa potrà, tra	
	l'altro, sempre in via strumentale e non come attività preva-	
	lente, con esclusione dell'esercizio nei confronti del pub-	
	blico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare a-	
	valli, fideiussioni ed altre garanzie personali e reali, in	
	favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere	
	direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni	
	in associazioni, enti, consorzi o altre società o imprese a-	
	venti oggetto analogo ed affine o comunque connesso al pro-	
	prio.	
	Articolo 7. <u>Attività con i terzi</u> - La società cooperativa può	
	svolgere la sua attività anche nei confronti di terzi non so-	
	4	

	ci, ai sensi dell'art. 2521 comma 2 c.c.	
	SOCI	
	Articolo 8. <u>Numero dei soci</u> - Il numero dei soci è illimitato	
	nel rispetto degli articoli 2519 e 2522 c.c. Può essere com-	
	preso fra tre e otto, solo se tutti i soci sono persone	
	fisiche.	
	Nessun socio può avere una quota del valore nominale superio-	
	re a quanto previsto dall'art. 2525 comma 2 c.c.	
	Articolo 9. <u>Categorie e requisiti dei soci</u> - Possono essere	
	soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguen-	
	ti categorie:	
	a) soci lavoratori, che possono prestare la loro attività	
	lavorativa all'interno dell'impresa cooperativa, percependo	
	un compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuita-	
	mente, esclusivamente per fini di solidarietà, ai sensi del-	
	l'art. 2 della legge n. 381/1991, ed ai quali può essere cor-	
	risposto solo il rimborso delle spese effettivamente sostenu-	
	te e documentate, sulla base di parametri stabiliti dalla so-	
	cietà.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie sopra	
	indicate.	
	Possono essere soci lavoratori, tutte le persone fisiche a-	
	venti capacità di agire, che abbiano maturato o che intendano	
	5	

	maturare una capacità professionale nei settori di cui al-	
	l'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità ef-	
	fettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono par-	
	tecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed attiva-	
	mente collaborare per il raggiungimento dei fini sociali.	
	Possono essere anche ammesse persone che all'atto dell'ammis-	
	sione non possiedano ancora i suddetti requisiti, purché si	
	impegnino a partecipare personalmente all'attività che costi-	
	tuisce l'oggetto sociale.	
	In ogni caso, ai sensi dell'art. 2527 comma 2 c.c., non pos-	
	sono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese i-	
	dentiche o affini a quella della cooperativa.	
	Il numero dei soci volontari, ai sensi dell'art. 2 della leg-	
	ge n. 381/1991, non può superare la metà del numero comples-	
	sivo dei soci.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualisti-	
	ci, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rappor-	
	to di lavoro, in forma subordinata, nelle diverse tipologie	
	previste dalla legge, o autonoma, ivi compreso il rapporto di	
	collaborazione coordinata non occasionale, ovvero in qualsia-	
	si altra forma consentita dalla legge. La tipologia dei rap-	
	porti di lavoro che la cooperativa intende attuare con i soci	
	è definita da un apposito regolamento approvato dall'assem-	
	blea dei soci, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001.	
	Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle persone	
	6	

	fisiche, ed in particolare persone giuridiche pubbliche o	
	private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo	
	sviluppo delle attività delle cooperative sociali.	
	Articolo 10. <u>Ammissione dei soci</u> - Chi desidera diventare so-	
	cio deve presentare domanda scritta specificando:	
	a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio, citta-	
	dinanza e codice fiscale;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della con-	
	dizione professionale, delle specifiche competenze possedute,	
	in relazione ai requisiti prescritti dallo statuto e dalla	
	legge;	
	c) la categoria di soci a cui chiede di essere ammesso;	
	d) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno co-	
	noscere ai fini dell'ammissione.	
	La domanda di ammissione da parte di persona giuridica dovrà	
	specificare:	
	a) denominazione o ragione sociale, sede, attività, eventua-	
	le iscrizione nel registro delle imprese o in altri albi o	
	registri;	
	b) persona fisica designata a rappresentarla;	
	c) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere;	
	d) copia dello statuto vigente ed elenco dei soci;	
	e) quant'altro la società ritenga necessario od opportuno co-	
	noscere ai fini dell'ammissione.	
	7	

	Sull'accoglimento della domanda decide l'organo amministrati-	
	vo, secondo la procedura di cui all'art. 2528 c.c., entro	
	sessanta giorni dalla ricezione della stessa, motivando un e-	
	ventuale mancato accoglimento.	
	La delibera di ammissione diventa efficace nei confronti del-	
	la società dopo l'annotazione nel libro dei soci.	
	Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo della quota	
	sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo e-	
	ventualmente determinata dall'assemblea per ciascun esercizio	
	sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti	
	dall'ultimo bilancio approvato.	
	La quota sottoscritta e l'eventuale sovrapprezzo dovranno es-	
	sere versati secondo le modalità stabilite dall'organo ammi-	
	nistrativo. Se richiesta, deve essere versata all'atto del-	
	l'accoglimento della domanda, una tassa di ammissione nella	
	misura stabilita dallo stesso organo amministrativo.	
	Articolo 11. <u>Recesso del socio</u> - Il recesso del socio è am-	
	nesso:	
	a) nei casi previsti dalla legge;	
	b) quando ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	c) quando non è più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali.	
	Spetta all'organo amministrativo accertare le motivazioni	
	della domanda di recesso e di provvedere nei modi e termini	
	di cui all'art. 2532 c.c.	
	8	

	Esso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale,	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda; per quanto riguarda i rapporti mutualistici tra so-	
	cio e società, ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con	
	la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Articolo 12. <u>Esclusione del socio</u> - Oltre che nei casi previ-	
	sti dalla legge, può con motivata deliberazione dell'organo	
	amministrativo essere escluso il socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle delibe-	
	razioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti socia-	
	li, le deliberazioni adottate dagli organi sociali, salva la	
	facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un	
	termine non superiore a 60 giorni per adeguarsi;	
	d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con	
	la cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	L'esclusione diventa efficace nei confronti della società dal	
	momento dell'annotazione nel libro soci.	
	9	

	Articolo 13. <u>Morte del socio</u> - Nel caso di decesso di un so-	
	cio, ai sensi dell'art. 2534 c.c., gli eredi o legatari della	
	sua quota sociale potranno subentrare nella sua partecipazio-	
	ne, purché essi abbiano i requisiti per l'ammissione e la re-	
	lativa domanda, da presentarsi entro sei mesi dalla morte del	
	socio, sia accolta dall'organo amministrativo.	
	Articolo 14. <u>Liquidazione della quota del socio uscente</u> - Il	
	socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio de-	
	funto, quando non trova applicazione l'articolo precedente,	
	hanno diritto al rimborso del valore delle quote sociali ver-	
	sate ed eventualmente rivalutate sulla base del bilancio d'e-	
	sercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto	
	sociale.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del sopraprezzo,	
	ove versato, in presenza delle condizioni di cui all'art.	
	2535 c.c. e se non in contrasto con le agevolazione fiscali	
	connesse al carattere di mutualità prevalente della	
	cooperativa.	
	Articolo 15. <u>Trasferimento delle quote sociali</u> - Le quote so-	
	ciali non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né	
	essere cedute con effetto verso la società, senza l'autoriz-	
	zazione dell'organo amministrativo, secondo la procedura sta-	
	bilita dall'art. 2530 c.c.	
	PATRIMONIO	
	Articolo 16. <u>Patrimonio sociale</u> - Il patrimonio della società	
	10	

	è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è suddiviso in	
	quote nominative, del valore nominale ciascuna non inferiore	
	e non superiore ai limiti di legge;	
	b) dalla riserva legale;	
	c) dalla riserva ordinaria;	
	d) dall'eventuale sovrapprezzo;	
	d) da eventuali riserve straordinarie e da qualsiasi altra	
	riserva o fondo, prevista dalla legge, o che l'assemblea ri-	
	terrà opportuno costituire.	
	Ai sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. a c.c., le riserve del-	
	la società non possono essere distribuite tra i soci coopera-	
	tori, né durante la vita della società, né all'atto del suo	
	scioglimento.	
	Articolo 17. <u>Responsabilità per le obbligazioni sociali</u> - Per	
	le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il	
	suo patrimonio, ai sensi dell'art. 2518 c.c.	
	Ai sensi dell'art. 2537 c.c., il creditore particolare del	
	socio cooperatore, finché dura la società, non può agire ese-	
	cutivamente sulla quota del medesimo.	
	Articolo 18. <u>Versamenti e finanziamenti dei soci</u> - La so-	
	cietà, nel rispetto delle norme vigenti, senza che costitui-	
	scano raccolta di risparmio tra il pubblico, può acquisire	
	dai soci versamenti in conto capitale o a fondo perduto senza	
	obbligo di rimborso, ovvero, stipulare finanziamenti ed ac-	
	11	

	quisire dai soci medesimi fondi con obbligo di rimborso, im-	
	produttivi di interessi, salvo patto contrario.	
	ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO - UTILI	
	Articolo 19. <u>Esercizio sociale</u> - L'esercizio sociale ha ini-	
	zio il primo gennaio e si chiude il trentuno dicembre di ogni	
	anno.	
	Articolo 20. <u>Bilancio</u> - L'organo amministrativo provvede alla	
	redazione del bilancio annuale, comprensivo dello stato pa-	
	trimoniale, del conto economico e della nota integrativa.	
	Il bilancio sarà approvato dai soci entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, oppure entro	
	180 (centottanta) giorni, qualora, a giudizio dell'organo am-	
	ministrativo, lo richiedano particolari esigenze relative al-	
	la struttura ed all'oggetto della società.	
	Gli amministratori e gli eventuali sindaci, ai sensi del-	
	l'art. 2545 c.c., nella relazione che accompagna il bilancio,	
	devono indicare specificamente i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico,	
	nonché documentare nella nota integrativa le condizioni di	
	prevalenza mutualistica ai sensi dell'art. 2513 c.c.	
	Articolo 21. <u>Destinazione degli utili</u> - L'assemblea che ap-	
	prova il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui	
	attivi, destinandoli:	
	a) non meno del trenta per cento (30%), al fondo di riserva	
	legale, qualunque sia il suo ammontare, ai sensi dell'art.	
	12	

	2545 quater comma 1 c.c.;	
	b) una quota, nella misura e con le modalità previste dalla	
	legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, ai sensi dell'art. 2545 quater comma 2	
	c.c.;	
	c) un'eventuale quota ad aumento gratuito del capitale sotto-	
	scritto e versato, ai fini della rivalutazione delle quote	
	sociali, nei limiti consentiti dalla legge per il mantenimen-	
	to dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;	
	d) un'eventuale quota quale dividendo ai soci, in misura non	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivi-	
	vamente versato, secondo quanto previsto dall'art. 2514 comma	
	1 lett. a c.c. ed in osservanza di tutte le altre disposizio-	
	ni di legge, ai fini del mantenimento dei requisiti di mutua-	
	lità prevalente.	
	L'eventuale rimanenza è destinata alle riserve, oppure a fini	
	di mutualità e beneficenza conformemente a specifiche dispo-	
	sizioni di legge, con deliberazione dell'assemblea ai sensi	
	dell'art. 2545 quater comma 3 c.c.	
	Articolo 22. <u>Ristorni</u> - In sede di approvazione del bilancio,	
	su proposta degli amministratori, l'assemblea può deliberare	
	la ripartizione di ristorni ai soci. I criteri per la ripar-	
	tizione dei ristorni da riconoscere, ai sensi dell'art. 2545	
	sexies c.c., proporzionalmente alla quantità e qualità degli	
	13	

	scambi mutualistici, ai soci cooperatori, sono fissati da ap-	
	posito regolamento predisposto dall'organo amministrativo ed	
	approvato dall'assemblea dei soci, ai sensi dell'art. 2521	
	ult. comma c.c.	
	ORGANI SOCIALI	
	Articolo 23. <u>Organi sociali</u> - Sono organi della società:	
	a) l'assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione	
	c) il collegio sindacale, da nominare solo nel caso si veri-	
	fichino i presupposti di cui all'art. 2477 c.c.	
	ASSEMBLEA	
	Articolo 24. <u>Convocazione dell'assemblea</u> - L'assemblea sarà	
	convocata dall'organo amministrativo ogni qual volta esso lo	
	riterrà opportuno, ovvero, senza ritardo, quando ne sia stata	
	fatta domanda, con l'indicazione degli argomenti all'ordine	
	del giorno, da almeno un terzo dei soci.	
	L'assemblea è convocata dall'organo amministrativo, mediante	
	avviso, anche fuori dalla sede sociale, purché nel territorio	
	nazionale, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento	
	o con telegramma, spediti ai soci almeno otto giorni prima	
	dell'adunanza, oppure con lettera consegnata "brevi manu" e	
	accompagnata da firma per ricevuta su un foglio di ricezione,	
	sempre almeno otto giorni prima dell'adunanza, ovvero anche	
	con modalità telematiche (mail, pec ed altro).	
	Nell'avviso dovranno essere indicati il giorno, l'ora, il	
	14	

	luogo della assemblea, nonché l'elenco delle materie da trat-	
	tare e potrà essere anche indicato il giorno e l'ora dell'e-	
	ventuale seconda convocazione qualora la prima convocazione	
	andasse deserta, che dovrà svolgersi entro trenta giorni e	
	non potrà, comunque, aver luogo nello stesso giorno fissato	
	per la prima.	
	L'assemblea è validamente costituita, anche in mancanza di	
	qualsiasi formalità di convocazione, quando sia presente o	
	rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o	
	informati della riunione tutti gli amministratori e, ove esi-	
	sta, il collegio sindacale, e nessuno si oppone alla tratta-	
	zione degli argomenti all'ordine del giorno.	
	Articolo 25. <u>Disciplina dell'assemblea</u> . - L'assemblea è pre-	
	sieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, op-	
	pure, in mancanza, da altra persona designata dall'assemblea	
	stessa, che nominerà altresì un segretario, anche non socio,	
	salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di	
	legge o quando il presidente lo ritiene opportuno.	
	Ai sensi dell'art. 2480 c.c., il verbale delle assemblee che	
	deliberano modificazioni dello statuto deve essere redatto da	
	notaio.	
	Articolo 26. <u>Diritto di partecipazione in assemblea e di voto</u>	
	- <u>Rappresentanza</u> - Ai sensi dell'art. 2538 comma 1 c.c., han-	
	no diritto di intervenire o farsi rappresentare in assemblea	
	i soci che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno	
	15	

	novanta giorni.	
	Ai sensi dell'art. 2538 comma 2 c.c., ogni socio cooperatore	
	ha diritto di esprimere nelle assemblee un solo voto qualun-	
	que sia il valore della quota sottoscritta.	
	Ogni socio può farsi rappresentare in assemblea, mediante de-	
	lega scritta, soltanto da altro socio avente diritto al voto,	
	salvo l'estensione a favore delle particolari categorie di	
	persone previste dall'art. 2539 comma 2 c.c. La stessa perso-	
	na non può rappresentare più di tre soci in assemblea.	
	La relativa documentazione è conservata dalla società.	
	<u>Articolo 27. Quorum deliberativi e costitutivi dell'assemblea</u>	
	- L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazio-	
	ne, con la presenza della maggioranza assoluta dei soci e de-	
	libera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti; in	
	seconda convocazione delibera a maggioranza assoluta dei voti	
	dei soci presenti, qualunque sia il numero dei soci presenti.	
	Nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma del-	
	l'art. 2479 c.c., in prima convocazione, l'assemblea è rego-	
	larmente costituita con la presenza di almeno i due terzi dei	
	soci e delibera con il voto favorevole della maggioranza as-	
	soluta dei voti di tutti i soci della società aventi diritto	
	al voto; in seconda convocazione, delibera con il voto favo-	
	revole della maggioranza assoluta dei voti di tutti i soci	
	della società aventi diritto al voto, qualunque sia il numero	
	dei soci presenti.	
	16	

AMMINISTRAZIONE	
Articolo 28. <u>Forme di amministrazione</u> - La società è ammini-	
strata	
a) da un Consiglio di amministrazione formato da un minimo di	
tre ad un massimo di sette soci.	
Ai sensi dell'art. 2542 comma 2 c.c., la maggioranza degli	
amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le	
persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo	
superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea	
convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo	
esercizio della loro carica.	
Gli amministratori sono rieleggibili e sono revocabili dal-	
l'assemblea in qualunque tempo. Si applica l'art. 2383 c.c.	
Articolo 29. - <u>Poteri degli amministratori</u> - La gestione e	
l'amministrazione della società spettano agli amministratori,	
che potranno compiere, con i poteri più ampi, tutti gli atti	
e le operazioni, tanto in via ordinaria che in via straordi-	
naria, necessari per l'attuazione dell'oggetto sociale, senza	
eccezione alcuna.	
L'organo amministrativo può, inoltre, nominare direttori, vi-	
cedirettori, institori, nonché procuratori per determinati	
atti o categorie di atti, con quelle mansioni, cauzioni, re-	
tribuzioni, interessenze e restrizioni che crederà del caso.	
Articolo 30. <u>Rappresentanza della società</u> - La rappresentanza	
17	

	della società, di fronte ai terzi ed in giudizio, è attribui-	
	ta al Presidente del Consiglio di Amministrazione e a quegli	
	amministratori ai quali sia stata attribuita dai soci all'at-	
	to della nomina, determinando le modalità di esercizio ed i	
	limiti.	
	La rappresentanza della società, inoltre, spetterà ai diret-	
	tori, ai vicedirettori, agli institori ed ai procuratori, se	
	nominati, per determinati atti o categorie di atti, nei limi-	
	ti della delega.	
	Articolo 31. <u>Compensi degli amministratori</u> - Agli amministra-	
	tori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragione del	
	loro ufficio.	
	Il compenso degli amministratori sarà determinato conforme-	
	mente a quanto previsto dall'art. 2389 c.c.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Articolo 32. <u>Collegio sindacale</u> - Laddove ricorrano le circo-	
	stanze previste dalla legge, ai sensi dell'art. 2543 c.c.,	
	oppure i soci lo ritengano opportuno, la società istituirà e	
	nominerà un collegio sindacale, composto da tre membri effe-	
	tivi e due supplenti, soci o non soci, regolato dagli artt.	
	2397 ss. c.c. e dalle altre norme in materia.	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Articolo 33. <u>Nomina dei liquidatori</u> - Addivenendosi in qua-	
	lunque tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della	
	società, l'assemblea dei soci, con le maggioranze previste	
	18	

	per le modificazioni dello statuto, nominerà uno o più liqui-	
	datori, anche tra i non soci, determinandone il numero, le	
	regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di	
	liquidatori, i poteri, la rappresentanza, i compensi e stabi-	
	lendo i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquida-	
	zione, a norma di legge.	
	Articolo 34. <u>Devoluzione del patrimonio netto residuo</u> - Ai	
	sensi dell'art. 2514 comma 1 lett. d c.c., l'intero patrimo-	
	nio sociale netto risultante dal bilancio di liquidazione,	
	dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventual-	
	mente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici	
	per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	DEVOLUZIONE AD ARBITRI	
	Articolo 35. <u>Clausola compromissoria</u> - Tutte le controversie	
	che dovessero insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la	
	società, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi	
	al rapporto sociale (ad eccezione di quelle nelle quali la	
	legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministe-	
	ro) saranno devolute ad un collegio arbitrale composto di tre	
	membri, nominati dal presidente del consiglio notarile del	
	luogo dove ha sede la società, il quale vi provvederà entro	
	trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente. Ove	
	il soggetto designato non provveda alla nomina, questa è ri-	
	chiesta al presidente del tribunale del luogo in cui la so-	
	cietà ha la sede legale.	
	19	

21 di 21